



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 28 Novembre 2023

CASI OPERATIVI

Fruizione del c.d. supersismabonus in caso di accorpamento di unità
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

In scadenza il prossimo 30.11.2023 la Comunicazione Lipe del III° trimestre
di Clara Pollet, Simone Dimitri

PENALE TRIBUTARIO

Sono sequestrabili anche le somme di denaro accreditate sul c/c dopo il sequestro?
di Angelo Ginex

DIRITTO SOCIETARIO

Titolare effettivo e i nuovi chiarimenti del Mef
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nuovi spunti di riflessione sull'esecuzione della scissione mediante scorporo
di Fabio Landuzzi

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

I Patti Parasociali: uno strumento importante nell'ambito delle operazioni di aggregazione professionale
di Rosario Zacone di MpO & Partners

Fruizione del c.d. supersismabonus in caso di accorpamento di unità

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Marito e moglie hanno acquistato in comproprietà un fabbricato rurale, composto da 2 unità C/2 ed una unità C/6, contigue orizzontalmente.

Dopo qualche mese dall'acquisto, hanno richiesto, e ottenuto, un permesso a costruire per ristrutturazione edilizia ricostruttiva (con parziale demolizione e ricostruzione, senza aumento di volumetria) e mutamento di destinazione d'uso a civile abitazione; dalle 3 unità esistenti verrà ricavata un'abitazione. L'ingegnere, nell'allegato B, ha dichiarato che l'unità strutturale è unica.

Gli interventi previsti sono di miglioramento sismico delle parti comuni (Supersismabonus 110%) e di ristrutturazione edilizia 50% delle parti private.

I massimali di spesa sono 3 per il c.d. supersismabonus 110% e 3 per la detrazione 50%?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

In scadenza il prossimo 30.11.2023 la Comunicazione Lipe del III° trimestre

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Convegno di aggiornamento

Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024

Scopri di più

Entro il prossimo **30.11.2023**, i soggetti passivi Iva sono tenuti a trasmettere, in via telematica, la **comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva** (Lipe), relativa ai dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche dell'imposta** effettuate ai sensi dell'[articolo 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 100/1998](#), nonché dell'[articolo 73, comma 1, lettera e\), D.P.R. 633/1972](#) e dell'[articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972](#).

In base all'[articolo 21-bis, D.L. 78/2010](#), il modello Lipe deve essere trasmesso **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**.

Per **ciascuna liquidazione periodica** deve essere compilato un **distinto modulo del quadro VP**. Pertanto, i contribuenti che effettuano esclusivamente:

- **liquidazioni periodiche mensili**, devono compilare **un modulo per ciascun mese del trimestre**;
- **liquidazioni periodiche trimestrali**, devono compilare un **unico modulo per il trimestre**.

Nel campo "**Periodo di riferimento**" occorre compilare le **colonne 1 e 2 del rigo VP1** con il mese (valori da 1 a 12) oppure il trimestre (valori da 1 a 4), cui si riferisce ciascun modulo della comunicazione. I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'[articolo 7, D.P.R. 542/1999](#), devono indicare, in **colonna 2, il valore "5"**, con riferimento al **quarto trimestre solare**.

PERIODO DI RIFERIMENTO				
VP1	Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
				Operazioni straordinarie ⁵

Nel **rigo VP2** occorre indicare l'**ammontare complessivo delle operazioni attive** (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'Iva, effettuate nel **periodo di riferimento**, comprese

quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'Iva (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) **annotate nel registro delle fatture emesse** (o in quello dei corrispettivi) o comunque **soggette a registrazione**, ad esclusione di quelle **esenti effettuate dai soggetti** che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'[articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972](#) (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18, 19 e comma 3 dell'[articolo 10, D.P.R. 633/1972](#), per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione). Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese **anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale** di cui agli articoli da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, in base alle disposizioni contenute nell'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#).

Nel **rigo VP3** occorre **indicare**, invece, **l'ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari** e delle **importazioni** relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'Iva, **annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti** di cui all'[articolo 25, D.P.R. 633/1972](#), ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con Iva indetraibile. Si precisa che, nel rigo in commento devono essere compresi anche gli **acquisti intracomunitari non imponibili** di cui all'[articolo 42, comma 1, D.L. 331/1993](#) (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond di cui all'articolo 2, comma 2, L. 28/1997), nonché quelli di cui all'articolo 40, comma 2 D.L. 331/1993 (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA			
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		
		DEBITI	CREDITI
VP4	IVA esigibile		
VP5	IVA detratta		
VP6	IVA dovuta	¹	o a credito ²

Con riferimento agli **acquisti soggetti all'inversione contabile** (reverse charge "interno e/o esterno"), il **cessionario** o committente **non deve ricomprendere l'importo nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive**; per tali operazioni, il cessionario o committente deve **indicare l'imponibile tra le operazioni passive del rigo VP3 e la relativa imposta nei righe VP4 e VP5** (in quest'ultimo rigo, sempreché detraibile).

Il **cedente** o prestatore deve, invece, **ricomprensere nel rigo VP2**, anche l'imponibile relativo alle **operazioni attive** per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del **cessionario o committente** (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).

Sono **esonerati** dalla presentazione della comunicazione Lipe, i soggetti passivi **non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva** o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Inoltre, l'obbligo di invio della comunicazione non ricorre **in assenza di dati da indicare**, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del **riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente**. Pertanto, se dal trimestre precedente **non emergono crediti da riportare**, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla **presentazione del modello**. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano **una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo**.

L'**omessa, incompleta o infedele comunicazione** dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000**. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ([articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#)).

Per **correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione**, sostitutiva della precedente, **prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva**. Successivamente, la correzione deve avvenire **direttamente nella dichiarazione annuale** ([risoluzione n. 104/E/2017](#)).

Sono sequestrabili anche le somme di denaro accreditate sul c/c dopo il sequestro?

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

Il **D.Lgs. 158/2015** ha formalmente introdotto, nell'alveo della **disciplina dei reati tributari**, l'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), secondo cui, **in ipotesi di condanna** (o di patteggiamento) per un illecito penale tributario, è **obbligatoria** la **confisca**, anche per equivalente (laddove vi ricorrano i presupposti), dei **beni** che costituiscono il **profitto e/o il prezzo del reato**.

Tuttavia, a ben vedere, tale norma aveva **solo in parte carattere innovativo**, in quanto si limitava ad inserire, nel corpo del **D.Lgs. 74/2000**, una disposizione il cui **contenuto normativo** era già contemplato nel [comma 143, dell'articolo 1, L. 244/2007](#), in tema di **confisca obbligatoria per delitti tributari**, dandole solo una collocazione più adeguata.

Dovendo inquadrare la disciplina in commento nel nostro sistema normativo, si rammenta che la **confisca** è una **misura di sicurezza patrimoniale** disciplinata dall'[articolo 240 c.p.](#) la quale, ponendo un **vincolo di indisponibilità sui beni del reo**, si realizza con l'**espropriazione** a favore dello Stato del **prezzo** o del profitto del reato. L'istituto in rassegna mira, dunque, ad impedire che l'impiego economico dei **beni di provenienza delittuosa** possa consentire al colpevole di garantirsi il **vantaggio** che era **oggetto specifico del disegno criminoso**.

Tuttavia, quando non è possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto e/o il prezzo del reato (c.d. **confisca diretta**), troverà applicazione la c.d. **confisca per equivalente**: in tal modo, si confischeranno **utilità patrimoniali di valore corrispondente** a tale prezzo e/o profitto, che siano nella materiale disponibilità del reo.

Momento antecedente a tale misura è il c.d. **sequestro preventivo**, diretto oppure per valore, attraverso il quale, con la sottoposizione a vincolo del prezzo e/o del profitto del reato (oppure, ancora, dell'equivalente), si assicura la **futura esecuzione** della **confisca** all'esito dell'accertamento della **responsabilità penale** del soggetto indagato/imputato.

Premesso che, in via generale, il **profitto del reato** è identificabile nel **vantaggio economico** derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito e può consistere anche in un risparmio di spesa, nei **reati tributari** esso coincide con il **mancato**

pagamento del tributo ed è di regola costituito, nei delitti dichiarativi e di omesso pagamento, dal **risparmio economico** derivante dagli **importi evasi**.

In tale contesto, si apprestano ad essere interessanti gli spunti di diritto offerti dalla **giurisprudenza di legittimità** la quale, di recente, è tornata sul tema della **sequestrabilità**, ai fini della c.d. **confisca diretta**, delle **somme di denaro** confluite sui conti correnti della società imputata/indagata, anche **dopo la data di materiale esecuzione** del **provvedimento cautelare** in parola, e quindi **dopo il blocco** dei medesimi **conti correnti**.

In particolare, con **sentenza n. 41589/2023**, la **Corte di Cassazione**, facendo applicazione dei **principi** già affermati dalle **Sezioni Unite** (sentenza n. 31617/2015 e sentenza n. 42415/2021), ha ribadito che in tema di **sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta**, di cui all'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), ove l'esecuzione avvenga su denaro giacente presso una banca, e? **legittima l'apprensione**, fino all'importo indicato nella statuizione giudiziaria, **anche delle somme accreditate successivamente** alla sua notifica, nonché alla sua **materiale esecuzione**, e quindi anche dopo che la banca abbia reso la **prima dichiarazione** in ordine alle giacenze, ai sensi dell'[articolo 547 c.p.c.](#), non ostandovi la disciplina relativa alle **formalità di esecuzione** della misura, giacché? le disposizioni del codice di procedura civile non impediscono **al terzo di rendere più dichiarazioni**, pur in assenza di nuove notifiche del provvedimento impositivo.

A tal proposito, infatti, si deve precisare che il **sequestro preventivo** non priva la società della disponibilità dell'intero profitto, bensì del **denaro presente in quel preciso momento sui conti correnti** ad essa intestati. Per questo, non sempre, né necessariamente, i due termini si equivalgono poiché il **denaro** e? un **bene fungibile**, mentre il **profitto** e? una **aggettivazione** che qualifica il bene stesso.

Alla luce di ciò, **l'incasso postumo di crediti preesistenti all'esecuzione del sequestro** non si vede come possa incidere sulla qualifica, come profitto, delle somme pagate, ancorché successivamente, a tale titolo, posto altresì che, in caso di condanna per uno dei **delitti di cui al D.Lgs. 74/2000**, il **giudice deve sempre ordinare la confisca del profitto**, ai sensi del citato [articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), ancorché non preceduta dal sequestro preventivo del profitto stesso, **non costituendo l'adozione del sequestro**, o la sua fruttuosa esecuzione, **condizione di legittimità** della confisca diretta.

In conclusione, deve ritenersi pacifico che le **somme di danaro** confluite sul conto corrente bancario **dopo la materiale esecuzione del sequestro preventivo** finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, poiché (e nella misura in cui) costituiscono anch'esse profitto, sono **sequestrabili** ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#) e dell'[articolo 321, comma 2, c.p.p.](#), **non rilevando** la circostanza, si direbbe del tutto accidentale, che siano state **corrisposte** (oppure, siano entrate nella disponibilità dell'avente diritto) **dopo la materiale esecuzione del sequestro**.

Titolare effettivo e i nuovi chiarimenti del Mef

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

Antiriciclaggio 2023

Scopri di più

Lo scorso 20.11.2023, **sono state pubblicate** dal Mef, Banca d'Italia e Uif, delle **nuove Faq** che, sebbene abbiano dissipato alcuni dubbi sul tema dell'individuazione del Titolare Effettivo (TE), permangono ancora talune incertezze, che potrebbero motivare il legislatore **a rinviare la scadenza fissata per il prossimo 11.12.2023** (si parla di una possibile proroga al 6.2.2024, ovviamente da confermare).

Di seguito si passano in **rassegna le principali questioni** interpretative poste dagli operatori in occasione dei convegni di approfondimento sulla procedura di comunicazione, fermo restando che la sensazione che si ritrae dall'intera vicenda è che l'individuazione della Titolarità Effettiva non sia affidata ad una normativa certa ed univocamente applicabile, ma sussistono ancora **ampi spazi di arbitrarietà e valutazioni soggettive** che potrebbero portare a **scelte difformi l'un caso rispetto all'altro**.

Peraltro, nelle Faq pubblicate da UnionCamere si affermava apertamente che venivano **accettate diverse interpretazioni** (es. nel caso di società partecipata da altra società) che avrebbero portato a identificare diversi Titolari Effettivi a seconda del **soggetto incaricato alla individuazione**. Tale risposta era stata dichiarata valida fino a quando il Mef non avrebbe **diramato istruzioni ufficiali** (parte delle quali pubblicate con le Faq 20.11.2023), e quindi ora si pone il problema (irrisolto) di cosa fare, laddove la **pratica sia stata inoltrata prima del 20.11.2023**, utilizzando chiavi interpretative diverse da quelle risultanti dalle Faq di ultima pubblicazione; ovviamente il dubbio è se sia necessario **eseguire un nuovo invio**, uniformandosi ai chiarimenti resi lo scorso 20.11.2023, oppure se, al contrario, l'individuazione eseguita prima del 20.11.2023 sia da considerare corretta, anche se difforme dai contenuti delle nuove Faq del Mef.

Il ruolo del curatore Fallimentare

Due risposte nel documento del 20.11.2023 sono dedicate al **tema del Titolare Effettivo nelle società fallite**. In primo luogo, emerge che non vi sono esoneri specifici per questi soggetti e

che il Titolare effettivo vada individuato con **le normali regole di cui all'[articolo 20, D.Lgs. 231/2007](#)**, applicate alla **società fallita**. Sicché, se la società fallita fosse una **Srl detenuta al 50% da due soci persone fisiche**, questi due soggetti sarebbero titolari effettivi, cioè i **soci presenti al momento dell'avvio della procedura concorsuale**. Ciò che è meno chiaro, tuttavia, è capire **su chi gravi l'onere di firmare la dichiarazione di titolarità effettiva**. Ciò in relazione al fatto che **sia le istruzioni di UnionCamere, sia il software applicativo non citano il curatore fallimentare** tra i soggetti tenuti all'adempimento (mentre citano, ad esempio, il commissario giudiziario), quindi si è formato un orientamento molto diffuso tra i curatori che sostiene **l'insussistenza dell'obbligo in capo agli stessi**. L'alternativa sarebbe che si attivassero **gli amministratori** che, tuttavia, con la **procedura fallimentare, sono stati esautorati dai loro compiti di governance**, oltre a rimarcare il fatto che in molti casi essi sono irreperibili e/o comunque **non disposti ad eseguire l'adempimento in rassegna**. Vero è che il curatore potrebbe comunque firmare la **comunicazione qualificandosi** con un ruolo generico il che permette di inoltrare la dichiarazione (le Faq sul punto lo definiscono "esecutore", ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, lett p\), D.Lgs. 231/2007](#)). Ad ogni modo, un intervento chiarificatore definitivo, **sembra più che necessario**.

Gli Enti ecclesiastici

Nella Faq n. 5 del 20.11.2023, il Mef afferma che **gli Enti ecclesiastici** che siano **civilmente riconosciuti** (e quindi dotati di personalità giuridica) soggiacciono all'obbligo di comunicazione del **Titolare effettivo**, mentre tale obbligo **non sussiste per gli stessi Enti che non siano civilmente riconosciuti**. Vale la pena sottolineare che questa tesi è apertamente in contrasto con la nota della Cei del 10.10.2023 con cui la Conferenza Episcopale ha affermato: *"A motivo del peculiare regime e della speciale disciplina giuridica gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono ricompresi nel perimetro soggettivo indicato nel decreto legislativo del 2007 n. 231 e nel d. m. del marzo 2022, n. 55 e non sono, pertanto, tenuti all'obbligo di iscrizione e alle relative comunicazioni introdotte e previste a seguito dell'istituzione del Registro dei titolari effettivi"*.

La catena partecipativa

Uno dei temi più sollecitati dagli operatori è l'individuazione del titolare effettivo nel caso di **catena partecipativa**, posto che sul punto erano state fornite almeno tre diverse interpretazioni (**Studio n. 1/23 del Notariato, Linee Guida CNDCEC maggio 2019** e altra dottrina citata nelle Faq di UnionCamere).

Con la Faq n. 7 del 20.11.2023, il Mef sembra trovare conferma la cosiddetta **"terza tesi"** che era stata proposta nelle Faq di UnionCamere. In base a questa tesi, il socio della società partecipante è titolare effettivo della società partecipata, laddove la partecipante **detenga nella società partecipata** (denominata società cliente) **una quota superiore al 25%**. Se ciò si

manifesta, allora il socio persona fisica della società partecipante, che esercita il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., sulla **partecipante stessa**, diventa il **titolare effettivo della società cliente**. Per esemplificare il caso, poniamo che la società Alfa Srl (società cliente) sia partecipata da **due soci persone fisiche al 30% ciascuna** e da **Beta Srl al 40%**. Beta Srl è partecipata a sua volta **da X al 49% e da Y al 51%**. Il requisito del controllo su Beta **è detenuto da Y** che a questo punto **diventa titolare effettivo di Alfa** (e ciò anche se utilizzando il criterio del demoltiplicatore egli non avrebbe una quota superiore al 25% in Alfa poiché $51 \times 40 = 20,4$). In base a questa tesi, che andrebbe confermata in modo esplicito, il **socio X non sarebbe titolare effettivo di Alfa** in quanto pur detenendo una quota oggettivamente significativa in Beta (più del 50%) **non esercita il controllo su Beta**; quest'ultima tesi era stata sostenuta, invece, nelle Linee Guida del CNDCEC del maggio 2019).

Criteri scalari

Infine, va sottolineato (ma si trattava di un punto assodato) che, in base alla lettera dell'[articolo 20, D.Lgs 231/2007](#), i **tre criteri di identificazione** (proprietà, controllo, rappresentanza) devono essere esaminati con un **rigido ordine di successione** per cui: prima si **esamina la sussistenza del criterio di proprietà**, ove questo non sia soddisfatto si passa al **criterio del controllo** e, infine, ove nemmeno questo criterio sia soddisfatto, si passa a quello **residuale della rappresentanza**. Pertanto, il ricorso ai criteri del controllo e della rappresentanza è subordinato alla **impossibilità di soddisfare i criteri precedenti**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nuovi spunti di riflessione sull'esecuzione della scissione mediante scorporo

di Fabio Landuzzi

OneDay Master

Scissione mediante scorporo

Scopri di più

La “**scissione mediante scorporo**” di cui all'[articolo 2506.1, cod. civ.](#), è certamente uno dei temi di diritto societario più ampiamente **oggetto di dibattito** in questi mesi. La recente **Massima n. 209 del Consiglio Notarile di Milano** offre nuovi e interessanti **spunti di riflessione, esaminando** alcuni aspetti dell'operazione particolarmente rilevanti.

In via del tutto preliminare, è interessante osservare che la scissione mediante scorporo si atteggia come una forma di una operazione che va a concretizzarsi, diversamente dalla scissione ordinaria, per mezzo di una **partecipazione indiretta dei soci della scissa** al capitale della/e beneficiaria/e a cui si perviene, appunto, attraverso **l'assegnazione alla scissa** delle partecipazioni al capitale della beneficiaria alla stessa scissa. Il **valore delle partecipazioni** dei soci della scissa **rimane così invariato**, e si ha lo stesso risultato a cui perviene la c.d. **scissione parziale “inversa”**, ossia l'operazione in cui la scissa assegna una parte del suo patrimonio a una **beneficiaria già esistente** di cui **possiede l'intero capitale**, senza attribuire ai propri soci alcuna partecipazione diretta alla beneficiaria, e inoltre senza l'emissione di ulteriori partecipazioni.

La Massima 209 del Consiglio Notarile di Milano afferma, in primo luogo, la **legittimità dell'operazione** anche laddove **le società beneficiarie siano preesistenti, e non di nuova costituzione**. Non si tratta affatto di un aspetto secondario, soprattutto nella pratica professionale dove il fatto di poter veicolare la scissione per il tramite di una o più società beneficiarie già esistenti consente, ad esempio, di poter disporre che gli **effetti dell'operazione** decorrano da **una data “desiderata” espressamente disposta** in atti, se comunque successiva a quella dell'iscrizione dell'atto di scissione nel registro imprese; circostanza che non è fattibile, laddove la beneficiaria (o le beneficiarie) sia (siano) di nuova costituzione.

Tuttavia, qualora la **beneficiaria preesista alla scissione, e non sia posseduta interamente dalla scissa**, non può comunque trovare applicazione la **disciplina della scissione mediante scorporo**, in quanto la determinazione di un rapporto di cambio renderebbe **applicabile l'ordinaria disciplina** della scissione di cui agli articoli 2501-quater, quinquies e sexies, cod. civ.

Una **seconda affermazione** contenuta nella Massima è quella per cui la scissione mediante scorporo (realizzata a favore di beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti) **non richiede in ogni caso la relazione di stima** (di cui agli [articoli 2343 o 2465 cod. civ.](#)); fa **eccezione** solo il caso in cui si tratti di una scissione di una **società di persone a favore di società di capitali** o comunque vanno escluse tutte le fattispecie cui, sia nelle fusioni che nelle scissioni ordinarie, viene **richiesta la relazione di stima** (es. scissione di un **patrimonio a valore contabile negativo e valore reale positivo**).

E' pur vero che la scissione mediante scorporo perviene, sotto il profilo societario, allo **stesso risultato** conseguibile con il **conferimento**, poiché si realizza l'assegnazione di una partecipazione a favore del soggetto che effettua l'apporto; tuttavia, **non sempre la scissione mediante scorporo** determina la **creazione di nuovo capitale**: si pensi, ad esempio, al caso in cui le partecipazioni al capitale della beneficiaria della scissione preesistente siano ricavate tra quelle già in circolazione, come nel **caso dell'utilizzo di azioni proprie** o della redistribuzione delle partecipazioni stesse fra i soci.

Inoltre, quand'anche venisse creato nuovo capitale con la scissione mediante scorporo, saremmo comunque nel contesto di un'operazione di scissione, la quale, diversamente dal conferimento, **mantiene una propria natura differente** che, salvo casi particolari, **non richiede una perizia di stima**.

Un **terzo aspetto** trattato dalla Massima n. 209 del Consiglio Notarile di Milano attiene alla **legittimità della scissione mediante scorporo** quando eseguita mediante **l'assegnazione alla beneficiaria** di un **componente del patrimonio** della scissa anche **non qualificabile come un'azienda o un ramo d'azienda**; a questo riguardo, la locuzione finale dell'[articolo 2506.1, comma 1, cod. civ.](#), in cui si prevede che la scissa effettui l'operazione "*continuando la propria attività*", si ritiene tale da dare rilevanza al fatto che la **società scissa non si estingua** per effetto della scissione, bensì continui ad esistere, senza che possa perciò ostare alla legittimità dell'operazione il fatto che oggetto di assegnazione siano **elementi attivi non costituenti azienda**.

I Patti Parasociali: uno strumento importante nell'ambito delle operazioni di aggregazione professionale

di **Rosario Zacone di MpO & Partners**

Specialisti in aggregazioni di attività professionali



Advisor qualificati per operazioni di aggregazione di attività professionali.

SCOPRI DI PIÙ →

Le operazioni di fusione e acquisizione rappresentano un capitolo cruciale nella storia delle società tra professionisti, segnando punti di svolta significativi nel loro percorso evolutivo. In questo contesto, i patti parasociali emergono come elementi centrali, delineando gli accordi e le dinamiche tra i professionisti coinvolti, svolgendo un ruolo costruttivo, promuovendo un senso di coesione e fiducia reciproca. Questo articolo si propone di esaminare la complessità dei patti parasociali in questo contesto, concentrandosi sulla suddivisione del lavoro e la governance tra gli attori, elementi chiave delle operazioni di M&A di Società tra Professionisti.

Le operazioni di fusione e acquisizione rappresentano una complessa azione finanziaria e strategica, ma spesso viene meno l'importante dimensione umana. Nel mondo delle società tra professionisti, in cui la fiducia e le relazioni sono cardini, i patti parasociali tra gli attori vanno oltre l'accordo formale, plasmando la coesione e il successo di tali transazioni, fungendo da collante emotivo e contribuendo a costruire relazioni durature tra le parti coinvolte. La riuscita di un'operazione di fusione o acquisizione spesso dipende dalla preservazione del capitale intellettuale dei propri membri e tali patti possono essere uno strumento per assicurare i professionisti sul mantenimento del valore del loro contributo e sulla continuità della loro influenza all'interno della nuova entità, contribuendo a mantenere elevati livelli di motivazione e produttività. Inoltre, i professionisti intrattengono relazioni più strette con i propri clienti e colleghi rispetto ad altre attività, in questo contesto possono diventare veicoli per preservare la coesione e la continuità anche con la clientela esistente.

Il patto parasociale è un accordo atipico, il quale implica che alcuni soci si obblighino a fornire servizi a vantaggio della società, integrando la fattispecie del contratto a favore di terzi (art. 1411). L'adempimento di tale accordo può essere richiesto sia dalla società beneficiaria terza, sia dagli stessi soci che lo hanno stipulato. In mancanza di una precisa definizione normativa, i patti parasociali possono essere generalmente identificati come accordi negoziali stipulati al di fuori dello statuto tra i soci, o tra soci e terzi, vincolando esclusivamente i soci firmatari e



non la società stessa, che agisce come terza parte rispetto all'accordo parasociale. La normativa vigente intende regolamentare esclusivamente i patti parasociali diretti a stabilizzare gli assetti proprietari e/o la governance della società, regolati dagli articoli 2341-bis e 2341-ter del Codice Civile. All'interno di questa categoria di accordi, la norma menziona esplicitamente: i sindacati di voto finalizzati all'esercizio del diritto di voto che possono essere utilizzati per stabilire la maggioranza assembleare o, viceversa, rinforzare le prerogative della minoranza; i sindacati di controllo che mirano all'esercizio di un'influenza dominante sulla società da parte di alcuni soci di minoranza; i sindacati di blocco che riguardano il trasferimento delle partecipazioni azionarie e possono comportare vincoli al libero trasferimento delle azioni, ad esempio richiedendo il preventivo gradimento degli altri soci.

I patti parasociali, in ambito di fusioni e acquisizioni, sono strumenti giuridici che vanno oltre le clausole standard dei contratti, delineando accordi ad hoc tra i professionisti coinvolti.

[Continua a leggere qui](#)